

VIVIAMO IN POSITIVO VIP VERONA ODV

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

MARTEDI 8 NOVEMBRE 2022

Verbale assemblea Straordinaria

Nell'anno 2022, il giorno 8 del mese di Novembre, in Sommacampagna, località Caselle, presso il Centro Polifunzionale, è convocata in prima convocazione alle ore 20,00, ed in seconda convocazione alle ore 20,45 l'assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Viviamo In Positivo Vip Verona ODV, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio Direttivo dei poteri necessari alla variazione del testo del nuovo statuto se richieste dagli organi competenti al controllo della conformità normativa del testo approvato;
3. Conferma dell'importo della quota associativa 2023
4. Contributo ai soci che prendono parte ai Progetti Nazionali 2022 di VIP ITALIA ODV _ estensione per le partenze Settembre2022/Giugno 2023

La Presidente dell'Associazione, Monica Pepe, rileva che ai sensi dell'articolo 20 del vigente statuto, l'Assemblea straordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno 3/4 dei soci più uno aventi diritto al voto. Trascorsi 45 minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, essa s'intende riunita. In seconda convocazione ed è idonea a deliberare qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci più uno aventi diritto al voto.

Essendo andata deserta in prima convocazione, l'Assemblea s'intende validamente costituita in seconda convocazione ed essa delibererà, ai sensi dell'articolo 20 del vigente Statuto, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio e non può avere più di due deleghe.

Assume la presidenza Monica Pepe, Presidente dell'Associazione Vip Verona ODV, che nomina a Segretario il socio Francesco Tusciano, per la redazione del presente verbale e per la verifica delle deleghe raccolte, ed invita quindi a discutere, alle ore 20.54 sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto Sociale;
2. Delega al Consiglio Direttivo dei poteri necessari alla variazione del testo del nuovo statuto se richieste dagli organi competenti al controllo della conformità normativa del testo approvato;
3. Conferma dell'importo della quota associativa 2023
4. Contributo ai soci che prendono parte ai Progetti Nazionali 2022 di VIP ITALIA ODV _ estensione per le partenze Settembre2022/Giugno 2023

Viene effettuato appello nominale dei soci presenti.

Sono presenti 25 soci e 8 rappresentati per delega, acquisite al presente verbale, come risulta dal foglio presenze per delega, sottoscritto dal segretario nominato (ALLEGATO 1).

In totale sono 33 votanti.

E' stabilita la maggioranza con 22 votanti a favore.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.



1. Approvazione nuovo Statuto Sociale

Il Presidente illustra il primo ordine del giorno. Viene specificato il motivo dell'aggiornamento dello Statuto e la necessità di eliminare l'istituto della Coptazione ai fini dell'inserimento dell'Associazione nel RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore), già prevista all'art. 22 del testo in vigore. Specifica inoltre che, poiché si coglie altresì l'occasione per modificare anche altri punti dell'attuale Statuto, l'adeguamento viene votato in Assemblea Straordinaria.

Viene letta la proposta di modifica dell'Articolo 1 "Denominazione e Sede", già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità. La modifica proposta è quella di aggiornare lo statuto con la variazione di sede che è stata comunicata agli uffici competenti.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 33
astenuti: 0
contrari: 0

Modifica approvata.

Viene letta la proposta di modifica dell'Articolo 6 "Modalità di ammissione", al comma 5, già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità. La modifica proposta è quella di rendere valevole l'importo della quota associativa deliberata dall'Assemblea anche per gli anni successivi la votazione, salva ulteriore votazione di modifica, al fine di evitare di dover convocare una seconda assemblea annuale, per la sola determinazione della quota associativa.

Katia Zampini chiede il motivo per il quale si parla di seconda assemblea.
Monica Pepe spiega che ad aprile, mese in cui si tiene usualmente l'assemblea ordinaria non ci sono tutte le informazioni contabili che vengono inviate da Vip Italia in un periodo successivo. Ricorda che le modalità di redazione del bilancio a livello Nazionale sono cambiate per cui per comprendere di fatto se la quota associativa è coerente è necessario attendere informazioni che vengono conosciute durante l'assemblea Nazionale di approvazione del bilancio Nazionale che si tiene usualmente in un periodo successivo, per cui una delibera precedente sul punto potrebbe risultare inutile e quindi sarebbe necessaria una seconda assemblea. Si tratta di snellire un procedimento tenuto conto che i soci possono in ogni caso chiedere la convocazione di un'assemblea ordinaria sul punto.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 32
astenuti: 1
contrari: 0

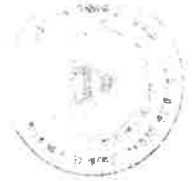
Modifica approvata.

Viene letta la proposta di modifica dell'Articolo 7 "Diritti e doveri dei soci", al comma 3, già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità. La modifica proposta è quella di adeguare l'articolo, sostituendo la delibera del Consiglio Direttivo alla delibera dell'Assemblea sul termine entro il quale è necessario corrispondere la quota associativa, all'art. 6 comma 6, che prevede già che il termine sia stabilito dal Consiglio Direttivo.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 33
astenuti: 0
contrari: 0

Modifica approvata.



Viene indicata la proposta di eliminazione dall'Articolo 7 "Diritti e doveri dei soci", al penultimo comma già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità. La rimozione del comma viene proposta in quanto disposizione già contenuta nell'art. 15 "Personale Retribuito", comma 2.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 33
astenuti: 0
contrari: 0

Modifica approvata.

Viene letta la proposta di modifica della rubrica dell'Articolo 20 "L'Assemblea Ordinaria". Si propone la rimozione del termine "ordinaria" in quanto l'articolo disciplina tutti gli aspetti delle Assemblies e non solo di quella Ordinaria.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 33
astenuti: 0
contrari: 0

Modifica approvata.

Viene letta la proposta di modifica dell'Articolo 20 "L'Assemblea Ordinaria" al sesto comma già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità. La modifica proposta è quella di rimuovere l'indicazione temporale della nomina del Consiglio Direttivo prevista al primo punto, in quanto si tratta di un rifiuto rispetto a quanto indicato all'art. 22, comma 1.

Monica Sambugaro chiede se sia indicato in altro articolo la durata dell'incarico. Monica Pepe ricorda che il termine è previsto all'art. 22.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 33
astenuti: 0
contrari: 0

Modifica approvata.

Viene letta la seconda proposta di modifica dell'Articolo 20 "L'Assemblea Ordinaria" al sesto comma già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità. La modifica proposta è quella di integrare l'ultimo punto con la variazione dell'ammontare della quota associativa, in linea con la modifica già precedentemente deliberata relativa all'art. 3 comma 5.

Si procede alla votazione per l'approvazione:

favorevoli: 33
astenuti: 0
contrari: 0

Modifica approvata.

Viene letta la proposta di modifica dell'Articolo 22 "Il Consiglio Direttivo" già inviata precedentemente ai soci nelle corrette modalità.

Monica Pepe riferisce che il Runts ha comunicato la non conformità dello statuto ai fini dell'iscrizione al Runts per la presenza della Coptazione.

Analoga comunicazione è pervenuta precedentemente a Vip Brescia e in quel caso il responsabile del procedimento ha indicato all'associazione il testo da inserire in sostituzione di quello non conforme. La modifica proposta è quindi quella predisposta e comunicata dal Runts.



Esente da bollo ai sensi del combinato disposto dagli articoli 82, comma 5 e 104, comma 1 del D. Lgs. 127/2017
Esente imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, comma 5 del D. Lgs. 127/2017
Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro del Volontariato della Regione Veneto con determinazione nr. 0556 del 31/12/2009



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (VIGENTE DAL 08/11/2022)

Viviamo in Positivo - VIP VERONA ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 127/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata **VIVIAMO IN POSITIVO - VIP VERONA ODV** (Organizzazione di Volontariato).

L'Organizzazione assume nella propria denominazione la qualifica di Organizzazione di Volontariato, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Organizzazione ha sede in Sommacampagna (VR) Via Tezze, 78/E. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

L'organizzazione esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

l. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m. servizi strumentali ed enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del Terzo Settore;

u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 29 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 37 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale previsti dalla legge;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 29 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in assemblea dei soci.

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

- Presenza dei volontari-clown negli ospedali, nelle case di riposo, negli Istituti Scolastici ed Educativi, di ogni ordine e grado, nelle

comunità, nei centri di accoglienza, nei paesi in guerra, nei luoghi dove sono avvenute catastrofi naturali, al fine di riportare la gioia, il sorriso e la speranza nei cuori di tutti;
- Assistenza dei volontari-clown in Paesi in Via di Sviluppo in missioni e/o orfanotrofi al fine di garantire momenti di svago e sollievo a chi vive situazioni di estrema difficoltà fisica e morale;
- Insegnarsi a rendere coscienti i cittadini sui doveri di solidarietà, tramite la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo;

- Offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;

- Istruzione e organizzazione di Volontari-clown che previa precisa formazione, svolgono servizi presso i reparti degli ospedali, case di cura, negli Istituti Scolastici ed Educativi, di ogni ordine e grado, ambulatori medici, case di riposo per anziani, comunità di disabili, comunità di bambini, pellegrinaggi ecc;

- Attuazione di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali, sia pubblici che privati;

- Sensibilizzazione e formazione sul territorio sui temi della solidarietà, dell'educazione alla gioia, al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta alla solidarietà e al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;

- Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarietà e di partecipazione democratica alla vita sociale, alla promozione socio-culturale di ogni espressione artistica, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamento dell'associazionismo.

VIP VERONA ODV potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs 127/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in assemblea dei soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustiva potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 127/17.

Art. 6 - Modalità di ammissione

Possono aderire all'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi alla qualifica di socio è necessario aver compiuto la maggiore età e presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- Indicare nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, professione, residenza, recapito telefonico e/o indirizzo mail per la gestione delle comunicazioni;

- Dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

- E' compito del Consiglio direttivo, che può avvalersi della collaborazione di soci attivi, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale fanno acquisire al richiedente la qualifica di socio a tutti gli effetti, purché abbia frequentato, con esito positivo, il corso di formazione base obbligatorio nelle modalità definite dal Consiglio Direttivo stesso. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria dei soci.

Il versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo.

L'importo della stessa viene stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo e rimane immutato, anche per gli anni associativi successivi, salva ulteriore deliberazione assembleare nel merito.

La qualifica di socio è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

E' pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l'approvazione dei rendiconti di bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea.

I soci sono tenuti:

- Al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, previo confronto con l'interessato, fa perdere la qualifica di socio;

- All'osservanza dello Statuto e del Regolamento interno delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;

- A denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 127/17 e s.m.i.;

- A svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'assemblea dei soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

La quota sociale è intransmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando:

- non ottempera alle norme statutarie

- arreca danni morali o materiali all'Associazione

- danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale o con una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, agli scopi e alle finalità dell'Associazione, o con una condotta sconvolgente e pregiudizievole presso gli enti convenzionati.

La sua esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri - la metà dei soci più uno - con atto motivato, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dall'Assemblea dietro pagamento di una nuova quota di iscrizione.

I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto all'Assemblea, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 9 - Finanziamento dell'organizzazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) Quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

b) Entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) Erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati;

d) Rendite patrimoniali;

e) Attività di raccolta fondi;

f) Rimborsi da Convenzioni;

g) Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 127/2017

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore

Art. 10 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b) Da lasciti e donazioni diverse;

c) Dall'eventuale fondo riserva.

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 11 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide di norma con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 127/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Art. 12 - Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 127/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 14 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e altri enti e soggetti (le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 127/2017) sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 15 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 127/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 16 - Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi durante l'attività associativa ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 127/2017.

Art. 17 - Responsabilità dell'Organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 18 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 19 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Tutte le cariche sociali devono essere prestare a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

Art. 20 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in forma scritta anche a mezzo posta elettronica, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Essa, inoltre deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente dell'Assemblea deve essere convocata per:

- Elezione del Consiglio direttivo;
- La discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata entro 35 giorni dalla data fissata per la seduta, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio è in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito a:

- Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

Numero di consiglieri per il successivo Consiglio Direttivo;

- Nomina del Consiglio Direttivo;
- Nomina di ulteriori membri del Consiglio Direttivo in caso di dimissioni;
- Nomina del Collegio degli arbitri;
- Revoca del Presidente o del Consiglio Direttivo;
- Approvazione e modifica del Regolamento interno;
- Variazioni delle quote associative;
- Esclusione dei soci dall'Associazione;
- Elezioni di domande d'ammissione di nuovi soci;
- Reazioni di dissenso e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata entro 35 giorni dalla data fissata per la seduta, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- modifiche dello statuto dell'associazione;
- scioglimento e liquidazione nonché devoluzione del patrimonio.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio per delega scritta o inviata via posta elettronica all'Associazione prima dell'assemblea. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente statuto.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto. In ogni caso il Presidente dell'Assemblea indicherà le modalità operative da seguire per la singola votazione.

La votazione in cui si eleggono i membri del Consiglio Direttivo avviene per scrutinio segreto.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario dell'assemblea, scelto tra i soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 21 - Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari tra cinque e undici consiglieri, all'interno dei quali vanno individuati Presidente, Vicepresidente e Segretario e consiglieri.

Ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, è senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
- Redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente degli eventuali collaboratori retribuiti;
- Redigere il bilancio dell'Associazione;
- Stabilire l'importo delle quote associative, approvate dall'Assemblea;
- Decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni tre anni. Esso è composto da un numero minimo di 5 membri ed un massimo di 11 soci tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Le cariche sociali si intendono svolte in maniera gratuita.

Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi

membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 23 - Il Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Ha il potere di aprire il conto bancario e postale per conto dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Art. 24 - Il Vicepresidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

Art. 25 - Il tesoriere

Il tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 26 - Il Segretario

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede alla tenuta e alla conservazione della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al tesoriere.

Art. 27 - I consiglieri

I consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione. Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vicepresidente, può conferire ad altri consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche la fine promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'organizzazione e reperire sponsor.

Art. 28 - Libri

L'organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Gli associati hanno diritto di esaminare o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Controversie tra soci

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di

Statuto dell'Associazione Viviamo In Positivo VIP Verona ODV

pagina. 6

procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o in caso di disaccordo dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Art. 30 - Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi, per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

Lo scioglimento dell'organizzazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2001. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Solidale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2-bis avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Art. 32 - Norma Transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 118/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente

Il segretario

REG. REGIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - VERONA
a data del verbale e di delibera e loro
Atti prima Data 3 M. 3 N. 389 L
Legittimato
E S B N C



Statuto dell'Associazione Viviamo In Positivo VIP Verona ODV

pagina. 7

